REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- ricorrente -
contro
CONDOMINIO (), (), elettivamente domiciliato in (), presso lo studio dell'avvocato (), rappresentato e difeso dall'avvocato ();
- controricorrente -
nonche'
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO (), (), elettivamente domiciliato in (), presso lo studio dell'avvocato (), rappresentato e difeso dall'avvocato ();
- ricorrente incidentale -
contro
();
- intimata -
avverso la sentenza n della CORTE D'APPELLO di depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

() ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la
sentenza n. 229/2015 della Corte d'appello di, depositata il 18
febbraio 2015.
Il Condominio (), () ha resistito con
controricorso e proposto ricorso incidentale in unico motivo.
La Corte d'appello di, dichiarata l'inammissibilita' del gravame
incidentale avanzato dal Condominio, ha accolto l'appello
principale di () e, in parziale riforma della sentenza resa il 9
marzo 2007 dal Tribunale di, sezione distaccata di,
ha annullato la deliberazione assembleare del 10 agosto 2001, quanto
all'approvazione del bilancio preventivo 2001-2002, per contrasto con
l'articolo 9 del regolamento condominiale, il quale prevede la preventiva
comunicazione del bilancio ai condomini. Ritenute la reciproca soccombenza
e la complessita' delle questioni, la Corte d'appello ha poi compensato per la
meta' le spese processuali e condannato l'appellante principale al rimborso
della frazione residua.
La trattazione dei ricorsi e' stata fissata in camera di consiglio, a norma
dell'articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c
() ha depositato memoria.

LI primo motivo del ricorso di () deduce la violazione o falsa
applicazione degli articoli 1130 e 1131 c.c. e dell'articolo 156 c.p.c., comma 2,
articoli 82, 83 e 84 c.p.c Si critica la sentenza della Corte di, per
aver considerato valida la costituzione nel giudizio di appello del Condominio
(), difeso dall'avvocato (), nonostante
l'invalidita' della procura alle liti rilasciata il 3 settembre 2007 dall'ex
amministratrice (), sostituita con Delib. di nomina 21 agosto
2007 da altro amministratore. La sentenza impugnata ha ritenuto che
comunque fosse tuttora idoneo il mandato rilasciato al medesimo avvocato (
) in calce all'atto di citazione di primo grado e relativo anche ai
successivi gradi di giudizio. Il primo motivo del ricorso principale espone che
la procura per il giudizio di primo grado era stata conferita dall'amministratore
(), comunque non piu' in carica all'epoca della costituzione
del Condominio () nel giudizio di gravame.

Il primo motivo del ricorso principale e' infondato.

Va premesso come il difetto di valida procura dell'appellato non incide sulla regolarita' del rapporto processuale, ma rileva unicamente ove la non rituale presenza dell'appellato nel processo abbia recato pregiudizio all'appellante (eventualmente per la condanna alle spese che quest'ultimo non avrebbe subito se l'appellato, sprovvisto di valida costituzione, non avesse partecipato al giudizio di gravame; arg. da Cass. Sez. L, 05/12/1998, n. 12363).

Deve comunque ribadirsi il principio, piu' volte affermato da questa Corte, secondo cui, nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale, che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, il quale opera, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario,

senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia gia' cessato dalla carica di amministratore di un condominio, perche' dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza dell'amministratore del condominio gia' costituito in giudizio a mezzo di procuratore possono comportare conseguenze, a norma dell'articolo 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti, il rapporto processuale senza soluzione di continuita' (Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n. 9282; Cass. Sez. 2, 17/03/1993, n. 3159; Cass. Sez. 2, 10/02/1987, n. 1416; Cass. Sez. 2, 23/12/1987, n. 9628).

A proposito del primo motivo di ricorso, deve percio' ritenersi corretto il ragionamento espresso dalla Corte d'appello di, sulla base del seguente principio.

La nullita' della procura conferita per il grado di appello da chi, alla data di costituzione in giudizio, risultava gia' cessato dalla carica di amministratore del condominio appellato, perche' dimissionario e sostituito con altra persona dall'assemblea, non comportava la nullita' della costituzione in appello del Condominio (......), avendo la stessa parte comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, e non implicando di per se' il richiamo nella comparsa del procedimento di impugnazione ad una procura invalida una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita, ne' altrimenti rilevando il mutamento della persona dell'amministratore avvenuto in corso di causa (cfr. Cass. Sez. 3, 05/03/2020, n. 6162; Cass. Sez. 3, 10/12/2009, n. 25810).

II. Il secondo motivo del ricorso di () deduce la violazione o
falsa applicazione degli articoli 299 e 301 c.p.c. e articolo 303 c.p.c., comma
4, del R.Decreto Legge 27 novembre 1933, articolo 46, comma 2, e degli
articoli 1130 e 1131 c.c La Corte di, secondo la ricorrente
principale, avrebbe errato nel non ritenere necessarie una nuova procura ed
una nuova costituzione in giudizio del Condominio (), una
volta terminato il periodo di sospensione del suo procuratore avvocato (
). La censura insiste sulla necessita' che la ripresa dell'attivita
difensiva in favore del Condominio (), dopo la fine della
sospensione del suo difensore, avrebbe imposto il rilascio di una nuova
procura ad opera dell'amministratore in carica.

Questo secondo motivo e' inammissibile in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto, in tema di riassunzione dopo la fine della sospensione del procuratore, in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo di ricorso non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155). Per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, nel processo civile, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l'evento della morte, radiazione o sospensione del procuratore produce l'interruzione del procedimento con effetto immediato. Tuttavia, la temporaneita' che connota la sospensione dall'albo professionale, a differenza della morte o della radiazione, diversifica i riflessi che essa produce sul processo interrotto per effetto del suo avveramento e segnatamente modi e tempi per la sua ripresa.

A differenza dalle altre ipotesi, per la prosecuzione del processo nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, una volta terminato il periodo di sospensione, non e', dunque, necessaria una nuova procura alla lite, ne' una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente, invece, che il procuratore,

gia' regolarmente costituito prima della sua sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla gia' esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione. Il fatto che il procuratore e' ben a conoscenza sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione e sia della relativa durata, gli impone pur in assenza di conoscenza legale della conseguente ordinanza d'interruzione - di riprendere automaticamente ad esercitare il suo mandato alla scadenza del comminato periodo di sospensione e, quindi, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel prescritto termine ex articolo 305 c.p.c., decorrente dalla cessazione del periodo di sua sospensione dall'albo (Cass. Sez. 1, 28/03/1969, n. 1010;; Cass. Sez. L, 20/07/2004, n. 13490; Cass. Sez. 1, 10/12/2010, n. 24997; Cass. Sez. 2, 06/02/2019, n. 3529; Cass., Sez. 2, 08/08/2019, n. 21186).

III. Il terzo motivo del ricorso di (..................) deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., avendo la Corte di, in ragione della parziale reciproca soccombenza (sia sulle questioni processuali che di merito) e della complessita' delle questioni, compensato per la meta' le spese processuali e ritenuto l'appellante principale tenuto al rimborso della frazione residua, in ragione della sua maggiore soccombenza. Il terzo motivo del ricorso principale riprende il punto della invalida costituzione in appello del Condominio (..............) (questioni gia' disattese nella decisione della prima e della seconda censura) per ritenere percio' non dovuto alcun rimborso delle spese di lite in favore dell'appellato; infine, si deduce che, essendo stato l'appello principale parzialmente accolto, il Condominio (.................................) doveva essere condannato integralmente alle spese.

Anche questo terzo motivo e' inammissibile ex articolo 360 bis c.p.c., n. 1. Secondo uniforme orientamento giurisprudenziale, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in

cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita', non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalita' fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149; Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592).

IV.L'unico motivo del ricorso incidentale del Condominio (.....................), denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1137 c.c., comma 2, dell'articolo 9, comma 2, del regolamento condominiale e dell'articolo 345 c.p.c., deducendosi la novita' della "eccezione di nullita'" della impugnata Delib. condominiale 10 settembre 2001 in relazione alla violazione della citata prescrizione regolamentare. Il ricorrente incidentale spiega che la citazione di primo grado di (.......), volta all'impugnazione della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, aveva soltanto allegato la violazione dell'articolo 9, comma 2, del regolamento condominiale, circa l'obbligo di formare e trasmettere a ciascun condomino il preventivo entro il 20 luglio, mentre il rilievo di nullita' correlato a tale inosservanza era stato compiuto dalla condomina unicamente in appello, senza che peraltro fosse stabilita dal medesimo regolamento la nullita' in caso di inosservanza del richiamato obbligo.

IV.1. Sono da respingere le eccezioni pregiudiziali formulate nella memoria depositata da (.....) in data 28 settembre 2020.

Essendo l'amministratore l'unico legittimato passivo nelle controversie ex articolo 1137 c.c., in forza dell'attribuzione conferitagli dall'articolo 1130 c.c., n. 1, e della corrispondente rappresentanza in giudizio ai sensi dell'articolo 1131 c.c., allo stesso spetta altresi' la facolta' di gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita' di autorizzazione o ratifica dell'assemblea (Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451; Cass. Sez. 2, 20/03/2017, n. 7095; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735).

Inoltre, la procura apposta, come nella specie, nell'unico atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non ne e' richiesta formalmente una autonoma e distinta, ed il suo rilascio in calce a quell'atto le conferisce sia il carattere dell'anteriorita' che il requisito della specialita', giacche' tale collocazione rivela uno specifico collegamento tra la procura stessa ed il giudizio di legittimita' (Cass. Sez. 1, 04/05/2016, n. 8798).

Infine, il mandato apposto in calce o a margine del ricorso o del controricorso per cassazione e' per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validita' alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volonta' del conferente di adire il giudice di legittimita', il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, percio' irrilevanti gli errori materiali della procura rilasciata dal Condominio (.......) circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito (Cass. Sez. L, 09/05/2007, n. 10539).

IV.2. Il ricorso incidentale e' comunque palesemente infondato. Come si legge
nella sentenza della Corte di Catanzaro e nella stessa esposizione sommaria
contenuta nel controricorso del Condominio (), (
) aveva dedotto sin dalla citazione di primo grado l'invalidita'
della impugnata Delib. assembleare anche per non essere stato comunicato il
bilancio di previsione entro il 20 luglio, in base al disposto dell'articolo 9,
comma 2, del regolamento condominiale.

In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla violazione di prescrizioni regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea (Cass. Sez. U, 07/03/2005, n. 4806), quali, nelle specie, quelle che impongano all'amministratore di trasmettere ad ogni condomino, in un dato termine prima della riunione convocata per la relativa approvazione, copia dei preventivi e dei rendiconti.

Ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., non puo' certamente ravvisarsi la novita' della prospettazione in termini di "nullita" della Delib. impugnata a fronte di una deduzione di "invalidita" della stessa contenuta nella domanda originaria, non trattandosi, all'evidenza, di una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, la quale gia' comprendeva, nell'ambito del piu' ampio "petitum" correlato alla dedotta violazione della prescrizione regolamentare, le ragioni dell'annullamento disposto dal giudice d'appello.

V. Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale vanno percio' rigettati, compensandosi le spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, - da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.